



Consulenti del Lavoro
▼ **Consiglio Nazionale dell'Ordine**

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigionazionale@consulentidellavoro.it
pec: consigionazionale@consulentidellavoropec.it
C.F.: 80148330584



Roma, 10 maggio 2013
Prot. n. 0004826/U/24
Circolare n. 1094

Allegati: 1

VIA E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.SS.

e p.c.

Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL.II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e
dei rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
LL.SS.

Oggetto: regolamento parametri Consulenti del Lavoro.

Il 7 maggio 2013 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 il Decreto n. 46 del 21 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente il Regolamento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 2, primo periodo, del decreto - legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti agli albi dei Consulenti del Lavoro.



Il suddetto regolamento, le cui disposizioni si applicano alle liquidazioni a partire dal 22 maggio 2013, oltre a ribadire le caratteristiche delle tipologie di attività della professione nella sua interezza, quali: l'amministrazione del personale; calcolo del costo del lavoro e del trattamento di fine rapporto; ammortizzatori sociali; risoluzione di rapporti; dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali; contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie; contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, giudiziale e stragiudiziale; contrattualistica e consulenze tecniche di parte, dispone che i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa, escluse le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche se concordate in modo forfettario e gli oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo.

Altra caratteristica del regolamento è la considerazione espressa, in sede di determinazione del compenso, di una serie di elementi quali: valore e natura della pratica; importanza, difficoltà, complessità della pratica; condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico; risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente; impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato.

Il regolamento parametri, costituisce un importante strumento in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso professionale, e valorizza l'attività professionale collocandola in un contesto geo-economico moderno.

Nel merito, torna utile ribadire che, il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale, e che è obbligatorio rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to (Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs